

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 del 12 giugno 1989, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 178 della medesima legge.

Legge Regionale 2 giugno 1989, n. 4.

"Autorizzazione all'Ente Regionale di sviluppo Agricolo in Campania - ERSAC - per la gestione provvisoria del Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 1986"

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

L'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (ERSAC) è autorizzato a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1986 sia approvato per legge, il bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente medesimo con deliberazione numero 4448 del 17 dicembre 1985, giusta richieste avanzate con deliberazioni n. 4449 del 17 dicembre 1985, 4557 del 25 luglio 1986 e n. 4559 del 25 luglio 1986.

E' fatto obbligo all'Ente di tener conto nella gestione provvisoria di detto bilancio delle osservazioni formulate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 5037 del 3 giugno 1986.

Articolo 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 2 giugno 1989

CLEMENTE DI SAN LUCA